

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1695

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO e
TESSITORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2002

—————

Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e
architettonica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge vuole dare attuazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alle nuove attribuzioni del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», in materia di promozione della cultura urbanistica e architettonica.

Obiettivo primario del progetto legislativo, articolato in un insieme di norme organiche in relazione alla finalità della legge, è quello di richiamare l'attenzione, di tutti i cittadini ma soprattutto di quanti operano nel settore, sulla necessità di riqualificare nel nostro paese l'urbanistica e l'architettura contemporanea, con ciò perseguendo l'ulteriore ed intrinseco risultato della salvaguardia e della tutela degli elementi e dei valori fondamentali del nostro territorio, caratterizzato da un patrimonio storico-artistico e paesaggistico che non ha uguali.

Il nostro paese ha visto infatti, soprattutto negli ultimi decenni, in vario modo e per vari motivi, la compromissione del territorio e la mortificazione dei suoi valori paesaggistico-ambientali, sia naturali sia costruiti, a causa di interventi architettonici ovvero urbanistici realizzati, spesso solo nel nome del risparmio o del guadagno economico, fuori delle regole di diritto e al di là di ogni criterio estetico.

È quindi indispensabile e non più procrastinabile rammentare il valore culturale dell'architettura e porre l'attenzione sul ruolo che essa svolge, naturalmente nell'ambito di una corretta gestione del territorio, nella definizione dei contesti sociali ed ambientali.

A tale fine il disegno di legge prevede, nell'ambito delle competenze del Ministero, una serie di misure volte a promuovere e ad incentivare la produzione architettonica

e urbanistica di qualità e a riconoscere il ruolo del progetto e della professionalità.

Innanzitutto individua nel concorso di idee o di progettazione, vincolando il Ministero a ricorrervi sempre per le opere di rilevante interesse architettonico e destinate ad attività culturali di propria competenza, lo strumento più idoneo a garantire la più ampia partecipazione dei progettisti e l'affermazione della qualità della progettazione, attraverso la selezione dei progetti migliori, e ad attuare il principio di trasparenza nell'affidamento degli incarichi.

Per incentivare il ricorso a tale sistema, nella progettazione delle opere architettoniche l'intervento legislativo prevede un apposito strumento finanziario al quale possono ricorrere tutti i soggetti interessati all'affidamento di incarichi di progettazione per le nuove edificazioni o per il recupero di quelle esistenti, qualora gli interventi ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale.

Come ulteriore strumento di promozione della qualità urbanistica e architettonica, il disegno di legge prevede il riconoscimento delle opere e dei progetti di particolare rilevanza, riconoscimento connesso alla previsione di incentivi economici sia per la conservazione e il restauro sia per la realizzazione di nuovi interventi.

I meccanismi di determinazione dell'importanza delle opere sono individuati, da un lato, nelle previsioni già vigenti in materia di tutela del diritto d'autore, opportunamente ampliate, e, dall'altro lato, nel conferimento di un «riconoscimento» annuale da parte di un'apposita commissione, non governativa. Nel merito va evidenziato come il disegno di legge preveda che il riconoscimento sia attribuito per diverse categorie d'intervento ed

assegnato a progetti architettonici o urbanistici riguardanti sia la realizzazione di nuove opere sia interventi di recupero urbano e di riqualificazione paesaggistico-ambientale.

Nel quadro delle misure previste dal disegno di legge, volta a promuovere e ad accrescere la qualità della produzione architettonica, si inserisce la legge 29 luglio 1949, n. 717, opportunamente modificata, relativa alla riserva del 2 per cento dell'importo della spesa degli interventi pubblici per la realizzazione delle opere d'arte. L'obiettivo è quello di rilanciare la norma vigente, che non ha avuto finora un'applicazione soddisfacente per problemi legati sia al meccanismo volto ad imporre la realizzazione dell'opera d'arte, incentrato solo sulla non collaudabilità dell'opera, sia al sistema di affidamento dell'esecuzione dell'opera, assicurandone l'effettiva applicabilità attraverso la previsione di alcune misure cogenti sia in fase di approvazione del progetto che di collaudo finale. In relazione alla qualità architettonica, è significativa la previsione che già in fase progettuale debbano essere individuate la localizzazione e la tipologia dell'opera d'arte.

Nella stessa linea di intervento, è la previsione di agevolazioni a favore dei privati che inseriscano opere d'arte negli immobili di nuova edificazione ed in quelli sottoposti ad interventi di ristrutturazione integrale.

Altro settore su cui fondare il rilancio della qualità urbanistica e architettonica è individuato nel campo della formazione universitaria e scolastica sulle problematiche attinenti l'architettura, l'urbanistica e il paesaggio, soprattutto nelle loro interrelazioni.

Di particolare importanza è, inoltre, la costituzione del Centro nazionale di documentazione degli archivi di urbanistica e architettura, nel quale sono raccolti e conservati i materiali documentali relativi all'urbanistica e all'architettura moderne e contemporanee; si tratta di un relevantissimo patrimonio culturale di cui si rischia la dispersione e il deterioramento.

Infine, il disegno di legge vuole lanciare un messaggio significativo in tema di qualità degli interventi e di salvaguardia del paesaggio che superando, se possibile, un concetto passivo di tutela, apra la strada alla leale e proficua collaborazione fra le amministrazioni competenti al fine di garantire uno sviluppo economico compatibile con le valenze territoriali. In tale senso prevede, in particolare, che nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale, le regioni e gli enti locali possano richiedere la collaborazione del Ministero nello svolgimento delle funzioni attinenti la pianificazione paesistica e la programmazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree degradate.

In particolare:

- l'articolo 1 prevede, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dal citato decreto legislativo n. 368 del 1998, le specifiche funzioni e attività in materia di promozione della cultura urbanistica e architettonica, funzioni e attività che sono poi esplicitate negli articoli successivi; il comma 2 richiama la collaborazione, nell'attività di promozione della cultura urbanistica e architettonica, con le istituzioni e gli organismi internazionali, ovviamente nel rispetto delle competenze del Ministero degli affari esteri, secondo quanto già previsto dal citato decreto legislativo;

- l'articolo 2 si occupa della promozione della qualità del progetto, individuando quale strumento privilegiato il concorso di idee e di progettazione, sia per le nuove edificazioni sia per il recupero di quelle esistenti, anche mediante l'assunzione degli oneri relativi alle procedure concorsuali a carico del Ministero laddove gli interventi ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale. La disposizione del comma 2 è volta a favorire le giovani professionalità mediante la previsione nei bandi di concorso di rimborsi spese e premi *ad hoc*. Il comma

3 istituisce un fondo presso il Ministero destinato al finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi e per l'attività di progettazione per determinati ambiti d'intervento. Il comma 6 rinvia a successivo regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali la determinazione della modalità e dei criteri di assegnazione del fondo, che saranno individuati anche al fine di garantire una ripartizione uniforme e proporzionata dei finanziamenti sul territorio nazionale;

- l'articolo 3 definisce l'attività del Ministero nella ideazione e nella progettazione delle opere di propria competenza e di quelle di altre amministrazioni. Il comma 1 prevede l'obbligo per il Ministero di ricorrere allo strumento del concorso di idee o di progettazione per tutti gli interventi di propria competenza di rilevante interesse architettonico e destinati ad attività culturali. Il comma 2 riporta le competenze assegnate al Ministero dal citato decreto legislativo n. 368 del 1998 in materia di ideazione e progettazione delle opere pubbliche destinate ad attività culturali; il comma 3 prevede la disponibilità del Ministero, qualora le altre amministrazioni lo richiedano, nell'ideazione e nella progettazione di opere che, al di là della destinazione culturale, incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

- l'articolo 4 prevede che annualmente siano conferiti dei riconoscimenti, cui sono collegati anche alcuni dei benefici finanziari di cui all'articolo 6, per le opere ed i progetti di particolare qualità urbanistica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Le modalità di selezione e valutazione dei progetti e le altre previsioni circa tale riconoscimento sono determinate con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali;

- l'articolo 5 individua nello strumento della dichiarazione dell'importante carattere artistico, già previsto dalla vigente normativa sul diritto d'autore come competenza del Ministero, l'ulteriore riconoscimento della rile-

vanza delle opere di architettura contemporanea. Per promuovere la conservazione e la permanenza dell'importante carattere artistico all'opera, il comma 4 stabilisce che le modifiche effettuate, vivente l'autore, siano comunicate al Ministero. Allo scopo di garantire la tutela del progetto e dell'opera architettonica, i commi 5 e 6 prevedono la competenza del Ministero nella dichiarazione dell'importante carattere artistico e nell'approvazione delle modifiche dell'opera in caso di morte dell'autore;

- l'articolo 6 prevede la concessione di contributi economici per i lavori di manutenzione, restauro e consolidamento delle opere alle quali sia stato conferito il riconoscimento previsto nell'articolo 4 e delle opere di cui sia stato dichiarato l'importante carattere artistico ai sensi dell'articolo 5. Da non sottacere l'incentivo previsto nel comma 2 a favore delle nuove opere che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 4. Come altro incentivo alla qualità architettonica, il comma 3 prevede che negli edifici che abbiano ottenuto il riconoscimento o la dichiarazione dell'importante carattere artistico siano indicati i nomi del progettista, del committente e dell'esecutore;

- l'articolo 7 recepisce organicamente nel disegno di legge, volto alla promozione della cultura urbanistica e architettonica, la normativa in materia di riserva di fondi per l'esecuzione di opere d'arte negli edifici pubblici, innovandone i meccanismi per imporne la realizzazione. Il comma 1 innova la legge vigente sostituendo il riferimento alla ricostruzione post-bellica con quello agli interventi di ristrutturazione integrale degli edifici esistenti. Importanti le innovazioni del comma 3, che prevedono l'individuazione e la localizzazione delle opere d'arte già in sede progettuale e la non approvazione del progetto nel caso in cui esso sia carente di tali indicazioni. Il comma 4 stabilisce le procedure per il conferimento degli incarichi agli artisti, anche qui privilegiando

sempre, al di sopra della soglia di 2,5 milioni di euro di spesa per l'opera architettonica, il ricorso al concorso. Nella commissione di concorso, a modifica della precedente legislazione in materia, si prevede l'inserimento di esperti designati dalla regione, dalla provincia e dal comune interessati all'intervento. Il comma 5 rafforza l'attuale sistema di controllo circa l'effettiva realizzazione dell'opera, prevedendo la nomina di un commissario straordinario con il compito di sostituirsi all'amministrazione committente nella realizzazione delle opere;

- l'articolo 8 prevede incentivi ai privati per la realizzazione di opere d'arte nelle nuove costruzioni o in quelle oggetto di ristrutturazione integrale;

- l'articolo 9 prevede che il Ministero detti norme regolamentari per l'affidamento ad un centro nazionale dei compiti di raccolta e conservazione del materiale documentale in materia di urbanistica e architettura contemporanee degli archivi degli architetti e degli urbanisti, degli archivi degli enti e delle imprese che operano nel settore dell'architettura;

- l'articolo 10 si occupa della promozione della formazione in campo urbanistico,

architettonico e paesaggistico mediante intese tra il Ministero e le amministrazioni centrali e locali interessate. Il comma 1 si riferisce alla formazione in ambito universitario sulle problematiche legate alla salvaguardia del paesaggio. Il comma 2 mira a favorire l'insegnamento agli studenti della cultura urbanistica e architettonica e la connessione di tali discipline con la tutela del paesaggio;

- l'articolo 11 richiama l'attenzione sullo stretto legame che esiste tra tutela del paesaggio e sviluppo compatibile del territorio. A tale fine il comma 1 prevede che il Ministero, nello svolgimento delle proprie funzioni nella materia, privilegi la cooperazione con le regioni e gli enti locali. Nella stessa ottica il comma 2 dispone che le regioni e gli enti locali possano richiedere la collaborazione del Ministero nell'attività di pianificazione paesistica e nella programmazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale;

- l'articolo 12 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Promozione della cultura urbanistica
e architettonica)*

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», ai sensi e con le modalità di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cura la promozione della cultura urbanistica e architettonica. Il Ministero provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

a) promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale;

b) ideazione e progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali ai sensi dell'articolo 3;

c) tutela delle opere dell'architettura contemporanea di importante carattere artistico;

d) promozione dell'alta formazione e della ricerca in campo urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale;

e) tutela, gestione e valorizzazione degli archivi di urbanistica e di architettura, anche mediante la costituzione di appositi centri di documentazione.

2. Nell'attività di promozione della cultura urbanistica e architettonica, il Ministero collabora con istituzioni e organismi internazionali.

Art. 2.

(Promozione della qualità del progetto)

1. Il Ministero favorisce il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per le nuove edificazioni e per il recupero di quelle esistenti, anche mediante l'assunzione degli oneri relativi alle procedure concorsuali, qualora gli interventi ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale.

2. Il Ministero favorisce la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche mediante la previsione nei relativi bandi di rimborsi spese per i concorrenti che non risultino vincitori.

3. È istituito presso il Ministero un fondo per il finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee o di progettazione e per l'attività di progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali o che ricadono in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale.

4. Possono usufruire del finanziamento di cui al comma 3, non cumulabile con analoghi benefici, i soggetti pubblici che, non essendovi tenuti, ricorrono a concorso di idee o di progettazione per la realizzazione delle opere di cui al comma 1.

5. Il conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2, è condizione per accedere ai finanziamenti previsti dal comma 3 del presente articolo.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri di assegnazione del fondo di cui al comma 3, anche al fine

di garantirne una ripartizione uniforme e proporzionata sul territorio nazionale.

Art. 3.

(Funzioni di ideazione e progettazione di opere architettoniche del Ministero)

1. Per l'ideazione e la progettazione delle opere di propria competenza di rilevante interesse architettonico, destinate ad attività culturali, il Ministero ricorre a concorso di idee o di progettazione.

2. Il Ministero provvede all'ideazione nonchè, d'intesa con le amministrazioni competenti, alla progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali.

3. Il Ministero può provvedere, su richiesta delle amministrazioni competenti, all'ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico che incidono in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale.

4. All'espletamento delle attività indicate ai commi 2 e 3, il Ministero provvede applicando le procedure previste all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

(Riconoscimento delle opere di particolare qualità architettonica)

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di funzionamento di una commissione, nominata annualmente e composta da eminenti personalità della cultura o da esperti nelle discipline urbanistiche, architettoniche e paesaggistico-ambientali, incaricata di conferire riconoscimenti ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato, ideato o

realizzato, nel corso dell'anno precedente, progetti ed opere di particolare qualità urbanistica o architettonica. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di selezione e di valutazione dei progetti e delle opere. Nella fase di selezione dei progetti sono sentiti i rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.

2. I riconoscimenti di cui al comma 1 possono essere attribuiti per differenti categorie d'intervento e assegnati ai progetti urbanistici o architettonici, alla realizzazione di nuove opere, alle opere volte al recupero urbano e alla riqualificazione paesaggistico-ambientale.

Art. 5.

(Opere dell'architettura contemporanea di importante carattere artistico)

1. Il Ministero, su richiesta dell'autore, dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è notificata all'autore, al proprietario, possessore o detentore dell'opera, ed è comunicata al comune competente per territorio.

3. Su richiesta del Ministero, la dichiarazione è trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.

4. Le modificazioni dell'opera dichiarata ai sensi del comma 1, effettuate vivente l'autore, sono comunicate al Ministero che verifica la permanenza dell'importante carattere artistico e può revocare la dichiarazione.

5. La dichiarazione di importante carattere artistico può essere adottata d'ufficio dal Ministero dopo la morte dell'autore.

6. Le modificazioni che si renda necessario apportare all'opera di architettura, dichiarata di importante carattere artistico ai sensi dei commi 1 e 5, e dalla cui esecuzione

non siano decorsi cinquanta anni, sono approvate, dopo la morte dell'autore, dal Ministero.

Art. 6.

(Contributi economici alle opere di architettura contemporanea)

1. Il Ministero può concedere contributi per i lavori di manutenzione, restauro o consolidamento delle opere alle quali sia stato conferito il riconoscimento previsto all'articolo 4 e delle opere architettoniche di cui sia stato dichiarato l'importante carattere artistico ai sensi dell'articolo 5. L'erogazione avviene con le modalità previste per i contributi statali per gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico.

2. I contributi in conto interessi previsti dall'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono estesi ai mutui accordati da istituti di credito per la realizzazione delle opere che hanno ottenuto il riconoscimento previsto dall'articolo 4 della presente legge.

3. Gli edifici di nuova realizzazione ovvero oggetto di interventi di restauro o ristrutturazione, riportano sul prospetto principale, in modo pubblicamente visibile, l'indicazione del nome del progettista, del committente e dell'esecutore delle opere e del riconoscimento di cui all'articolo 4, ovvero della dichiarazione di importante carattere artistico di cui all'articolo 5.

Art. 7.

(Opere d'arte negli edifici pubblici)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le amministrazioni pubbliche che provvedono alla costruzione o alla ri-

strutturazione edilizia integrale di edifici pubblici destinano una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista dal progetto all'inserimento di nuove opere d'arte negli stessi edifici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli interventi che hanno un costo complessivo, risultante dal computo metrico estimativo, inferiore a un milione di euro.

3. Il progetto definitivo prevede l'inserimento e la contestualizzazione delle opere d'arte nell'edificio ed il costo relativo. In mancanza di tali indicazioni, il progetto non può essere approvato dagli organi competenti.

4. La scelta degli artisti per l'esecuzione dell'opera d'arte di cui al comma 1 è effettuata direttamente dal committente, d'intesa con il progettista, quando l'intervento ha un costo complessivo non superiore a 2,5 milioni di euro. Per importi superiori, il committente provvede alla scelta degli artisti con procedura concorsuale, nominando una commissione di concorso composta da un rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente per territorio, da tre esperti designati rispettivamente dalla regione, dalla provincia e dal comune competenti per territorio, da un direttore di museo d'arte contemporanea e da un direttore di accademia di belle arti. Gli oneri derivanti dalla nomina dei tre esperti designati da regione, provincia e comune sono a carico dell'ente di appartenenza.

5. Il collaudatore informa della mancata esecuzione delle opere d'arte il Ministero. In tale ipotesi, con decreto del Ministro interessato, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, è nominato un commissario straordinario che si sostituisce all'amministrazione committente, utilizzando le risorse finanziarie a ciò destinate, nella realizzazione delle opere d'arte previste nel progetto definitivo. Nelle materie conferite alle regioni, il potere sostitutivo viene esercitato

dalle regioni con le modalità dalle stesse fissate.

6. La legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 8.

(Opere d'arte negli edifici privati)

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, è aggiunto il seguente:

«*I-quinquies*. - Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento delle spese effettivamente sostenute, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e professioni, per la realizzazione di nuove opere d'arte inserite negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione edilizia integrale. La detrazione è ammessa per la quota di spesa non eccedente il 2 per cento del costo complessivo dell'intervento edilizio. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma non sono cumulabili con altre disposizioni agevolative. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, ivi comprese le procedure di certificazione della natura artistica delle opere realizzate e della spesa sostenuta, nonché le specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione».

Art. 9.

(Centro nazionale di documentazione per l'urbanistica e l'architettura)

1. Con i provvedimenti di cui agli articoli 6, comma 4, e 11, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, il Ministero costituisce un centro nazionale di documentazione per l'urbanistica e l'architettura, con i seguenti compiti:

a) raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'urbanistica e all'architettura moderne e contemporanee, nonché gli archivi degli urbanisti e degli architetti e gli archivi degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;

b) promuovere, anche in collaborazione con università, regioni ed enti locali, ai fini indicati nella lettera a), la costituzione di centri territoriali di documentazione per l'urbanistica e l'architettura moderne e contemporanee;

c) costituire e sviluppare la rete informativa nazionale sugli archivi dell'urbanistica e dell'architettura, in collaborazione con gli altri centri di documentazione e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe;

d) promuovere la conoscenza del patrimonio urbanistico e architettonico mediante apposite iniziative culturali.

Art. 10.

(Promozione della formazione e della ricerca in campo urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale)

1. Il Ministero, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero con le singole istituzioni universitarie, con le regioni e con gli enti locali, promuove la formazione finalizzata alla conoscenza del paesaggio e alla salvaguardia e alla tutela dei suoi valori culturali.

2. Il Ministero, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni e con gli enti locali, favorisce l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza della cultura urbanistica e architettonica, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio.

Art. 11.

(Interventi in aree tutelate)

1. Il Ministero, nello svolgimento delle funzioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale, privilegia la cooperazione con le regioni e con gli enti locali.

2. Le regioni e gli enti locali, nello svolgimento delle funzioni in materia di pianificazione paesistica e di programmazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistico-ambientale, possono richiedere, senza aggravio del relativo procedimento, la collaborazione del Ministero al fine di individuare misure idonee a garantire uno sviluppo compatibile con i valori paesaggistico-ambientali del territorio di competenza.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. È autorizzata la spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2003 per le finalità indicate all'articolo 2, commi 1 e 2; di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per le finalità indicate all'articolo 2, comma 3; di 500.000 euro dall'anno 2003 per le finalità indicate all'articolo 4; di 1,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,5 milioni di euro dall'anno 2004 per le finalità indicate all'articolo 6; di un milione di euro dall'anno 2004 per le finalità indicate all'articolo 8; di un milione di euro dall'anno

2003 per le finalità indicate all'articolo 9 e di 250.000 euro dall'anno 2003 per le finalità di cui all'articolo 10.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 15,5 milioni di euro per l'anno 2004 e a 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

